

## **UNA TANTUM C.C.N.L. TESSILI-ABBIGLIAMENTO ARTIGIANI**

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 € già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 122,00 (centoventidue) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranches, così suddivise:

€ 61,00 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di Marzo 2011;

€ 61,00 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di Marzo 2012.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato, a titolo di una tantum, l'importo di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di una tantum sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di Novembre 2010.